

Leonardo Brunetti*, *Libertà religiosa e ordine pubblico. Tra bilanciamento e prevalenza*, Casa editrice Persiani, Bologna, 2019

Abstract: *The Author considers the relation between freedom of religion and public order – “ideal” and “material” – in the Italian Constitution. The concept of “order”, in its public dimension, has to be reduced to a “constitutional” concept of public order. In the sentence n. 63/2016, the Italian Constitutional Court affirmed that every fundamental right can be limited by public order, although the Constitution doesn't provide it expressly, but the Author argues that – according with the Italian Fundamental Law – the Constitutional Court can balance freedom of religion with public order only when a balance point is not foundable in the Constitution itself (appropriately interpreting the text).*

Lo studio ha ad oggetto il rapporto tra la libertà religiosa – la prima e, forse, più importante tra le libertà costituzionali – e l'ordine pubblico, generalmente distinto dalla dottrina in ordine “materiale” (c.d. *ordre dans la rue*) e “ideale” (o normativo). L'autore, dopo aver esaminato il concetto di “ordine pubblico” nella sua complessità, perviene, invece, alla conclusione che l'aspetto materiale e ideale siano – per così dire – soltanto le due facce di un'unica medaglia.

L'ordine pubblico, definito come il legittimo svolgersi dei rapporti di pacifica convivenza sociale entro la cornice giuridica loro propria, diviene – in tal senso – un concetto unitario, normativo e costituzionale.

Del resto, anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione sembra ricondurre l'ordine pubblico internazionale all'ordine pubblico costituzionale, restringendo il concetto di ordine pubblico *tout court* (al rispetto de) le norme costituzionali espressione di principi fondamentali o supremi.

Seppure la Costituzione disciplini il solo aspetto pubblico dell'ordine, esso conserva, però, la medesima funzione anche nella sua dimensione privata, come l'autore dimostra, recuperando il pensiero dei maestri del passato (G. Filangeri; L.A. Muratori) e riducendo le accezioni del termine al loro minimo comune denominatore: l'*ordine*.

La Corte costituzionale ha affermato, in più di una occasione (ad esempio, nella sentenza 23 febbraio-24 marzo 2016, n. 63) che sebbene la Carta fondamentale non preveda – in particolare, all'art. 19 – l'ordine pubblico quale limite “espresso” alla libertà di religione, ciò nonostante tutte le libertà garantite dalla Costituzione (quindi, anche quella religiosa) possono essere limitate, o meglio “bilanciate”, con l'interesse di rango costituzionale dell'ordine pubblico. Esistono, quindi, limiti “impliciti” alle libertà costituzionali.

L'attenta analisi del testo costituzionale consente, però, di affermare – secondo l'autore – che non sempre il bilanciamento dei diritti (tecnica, oggi, largamente utilizzata dalla Corte costituzionale) rappresenti l'unica, o auspicabile soluzione che si presenta all'interprete, dinnanzi ai complessi problemi di contemperamento delle libertà fondamentali con l'ordine pubblico.

Appare, invece, preferibile l'applicazione integrale della disciplina che la Costituzione stessa prevede per ogni singola libertà, in considerazione dell'aspetto che, di volta in volta, la libertà religiosa assume nel caso concreto, in

base a un criterio di “prevalenza” della disciplina costituzionale – integralmente – applicabile al caso. Le libertà costituzionali stesse contribuiscono, infatti, insieme ai loro limiti, a definire il concetto di ordine pubblico.

Anche il bilanciamento dei diritti e degli interessi, o beni costituzionali non potrebbe, poi, che essere operato nella “direzione” desumibile dalla Carta costituzionale medesima.

La libertà religiosa si mostra, infatti, a volte come libertà di associazione o di riunione; altre come libertà di coscienza, di culto o di manifestazione del pensiero: spetta all'interprete individuare il corretto regime giuridico-costituzionale della particolare libertà che, di volta in volta, diviene epifania di quella specificamente religiosa, individuando – caso per caso – la normativa applicabile.

Nello Stato costituzionale di diritto che l'ordinamento italiano inverte, la principale (sebbene non esclusiva) direttiva per l'interpretazione dei diritti di libertà è, in ogni caso, il principio di eguaglianza sancito all'art. 3 Cost.

* Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, abilitato all'insegnamento universitario come professore di II fascia